

WHISTLEBLOWING POLICY

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità

VASSILLI S.R.L.

INDICE

PREMESSE	3
1. Definizioni	5
2. Ambito di applicazione del Regolamento	8
3. Oggetto delle Segnalazioni	8
4. Esclusioni	11
5. Attinenza con il contesto lavorativo del Segnalante	12
6. Elementi delle Segnalazioni	13
7. Segnalazioni anonime	13
8. Gestione delle Segnalazioni	14
9. Tutela del Segnalante e del Segnalato	20
10. Tutela del Segnalato e di altri soggetti	22
11. Trattamento dei dati personali	24
Le qualifiche dei soggetti che trattano i dati personali	25
Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali	25
Il trattamento di tutti i dati personali nell'ambito del presente Regolamento e della procedura di whistleblowing avviene nel rispetto dei seguenti principi:	25
- trattamento dei dati in modo lecito, corretto e trasparente;	25
- raccolta dei dati al solo fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni, Divulgazioni pubbliche o denunce (limitazione della finalità);	25
- garanzia che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);	25
- garanzia che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita (esattezza);	25
- conservazione dei dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (limitazione della conservazione);	26
- garanzia della sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali (integrità, disponibilità e riservatezza);	26
12. Conservazione della documentazione	26
13. Il canale esterno di Segnalazione presso ANAC	27
14. Ritorsioni	28
15. Revisione	31
16. Adozione, efficacia e pubblicità	31

PREMESSE

Vassilli s.r.l. (di seguito anche “Vassilli” o “Società”) ispira la propria attività ai **valori di integrità, correttezza e trasparenza** ed è per questo che, anche in ottemperanza al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, intende **supportare e incoraggiare** chiunque Voglia segnalare possibili condotte illecite rilevanti, riguardanti violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea, come meglio indicate nel presente documento.

Vassilli, pertanto, **garantisce la protezione dei soggetti** che si espongono con Segnalazioni, denunce o con divulgazione pubblica, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela dalle ritorsioni, al fine di contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per la Società stessa.

Scopo della presente policy è quello di disciplinare le **modalità di gestione del Canale Interno** per il recepimento e la gestione delle Segnalazioni al fine, da un lato, di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa, dall'altro, di far contribuire i Segnalanti al miglioramento dell'organizzazione della nostra Società.

La presente policy è mutuata seguendo anche le indicazioni delle Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e reperibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

Il presente documento si prefigge quindi di:

- contribuire a creare una cultura aziendale basata sulla **trasparenza e sulla fiducia**;
- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la Segnalazione, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori dei Segnalanti di subire ritorsioni o discriminazioni a seguito della denuncia;
- fornire chiare indicazioni circa i canali di comunicazione, l'oggetto e le modalità di

effettuazione delle Segnalazioni, affinché tutti li conoscano e ne possano verificare in qualunque momento la corretta applicazione, minimizzando i rischi di abusi.

La presente policy è altresì tesa a creare le condizioni utili a:

- garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, delle persone coinvolte e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano l'avvio di indagini o procedimenti giudiziari da parte delle Autorità nazionali in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione, o comunque dei procedimenti disciplinari avviati dalla Società in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto Segnalante in buona fede contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- avviare le necessarie azioni contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

In ogni fase del processo di segnalazione, verrà assicurata la **massima riservatezza e la protezione dei dati personali**, nel rispetto delle norme di legge.

La presente policy è resa pubblica attraverso i canali aziendali dedicati.

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.

Segnalazione: la comunicazione, scritta o orale di informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo;

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna, come meglio identificato nel presente Regolamento;

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6), ovvero diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ¹, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6), ovvero che non sono riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite. Si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 bensì attengono ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023, allegato al presente Regolamento, ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (lotta contro la frode e le attività illegali che

¹ Si tratta, ad esempio, dei seguenti reati: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (cfr. artt.24 e ss. d.lgs. n. 231/2001).

- ledono gli interessi finanziari dell'UE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE);
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ovvero che compromettano libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea²;

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico (come meglio di seguito specificato), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

² Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, lavoro autonomo, di collaborazione, di consulenza, nonché nei rapporti aventi ad oggetto attività di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Riscontro: comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

2. Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento si rivolge a tutte le persone che svolgono o hanno svolto in passato **attività lavorative o professionali** nei confronti di Vassilli s.r.l., nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, lavoro autonomo, di collaborazione, di consulenza, nonché alle persone che hanno o hanno avuto in passato con Vassilli s.r.l. **rapporti aventi ad oggetto attività di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.**

3. Oggetto delle Segnalazioni

Sono oggetto di Segnalazione le **Informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea** (come meglio di seguito indicati) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, commesse nell'ambito dell'organizzazione della Società medesima, con cui il Segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati.

Le Informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste.

La violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità.

In particolare sono considerate Violazioni le condotte appartenenti alle seguenti categorie:

- **Violazioni delle disposizioni normative nazionali**

In tale categoria rientrano:

- a) gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite;
- b) i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 (si tratta, ad esempio, dei seguenti reati: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (cfr. artt. 24 e ss. d.lgs. n. 231/2001);
- c) le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.

- **Violazioni della normativa europea**

Si tratta di:

- a) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell' Allegato 1 al

d.lgs. n. 24/2023, come riportato nell'Allegato I al presente Regolamento e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue

capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni in oggetto.

4. Esclusioni

Sono **escluse** dall'applicazione della normativa in esame:

- le **notizie palesemente prive di fondamento**, le **informazioni** che sono già totalmente **di dominio pubblico**, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o **vociferazioni scarsamente attendibili** (cd. voci di corridoio);
- le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le Segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;

- le Segnalazioni di violazione già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione. Si pensi ad esempio, alle procedure di segnalazione in

materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione adottata sulla base del suddetto regolamento, che contengono già disposizioni dettagliate sulla protezione degli informatori; o ancora al caso, tra gli altri, della direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha previsto la protezione dei segnalanti nell'ambito del quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento. Analogamente, in materia di intermediazione finanziaria che, anche in questo settore, introducono disposizioni dettagliate sulla protezione dei segnalanti. La segnalazione di dette violazioni rimane, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2013, come anche quelle, come detto, previste in altre discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori. Per quelle violazioni che non sono coperte dalla normativa speciale resta, naturalmente, ferma l'applicazione del d.lgs. n. 24/2023 anche nei predetti settori;

- le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In ogni caso, non sono pregiudicate alcune disposizioni nazionali o dell'UE. In particolare:

Restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE su:
Informazioni classificate
Segreto professionale forense
Segreto professionale medico
Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
Norme di procedura penale
Autonomia e indipendenza della magistratura
Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
Esercizio dei diritti dei lavoratori

5. Attinenza con il contesto lavorativo del Segnalante

Le Informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel **contesto lavorativo** del Segnalante inteso

in senso ampio.

Nel "contesto lavorativo" devono considerarsi non solo chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" ma anche altri soggetti che hanno una **relazione qualificata con la Società** sulla base di altri tipi di rapporti giuridici.

Ad esempio: consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo vigilanza o rappresentanza.

Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il Segnalante e la Società, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

6. Elementi delle Segnalazioni

Le **Segnalazioni** devono essere il più possibile **circostanziate** al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le stesse.

Le Segnalazioni devono rispettare i seguenti requisiti:

- devono essere chiare nell'indicare i fatti, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- devono essere effettuate in buona fede;
- devono essere il più possibile circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- devono riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- devono contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta potenzialmente illecita;
- laddove possibile devono contenere documenti a supporto.

7. Segnalazioni anonime

Le **Segnalazioni** possono essere svolte **anche in forma anonima**.

Le Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate anonime.

Le Segnalazioni anonime, rispetto a quelle identificate, **devono essere dettagliate in maniera più approfondita** affinché i fatti e le situazioni contestati siano sufficienti a poterne valutare la fondatezza e a portare avanti l'istruttoria.

Il Segnalante sarà libero in qualsiasi momento di scegliere se rivelare o meno la propria identità.

Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a Segnalazioni ordinarie e trattate di conseguenza.

In ogni caso, è **responsabilità anche del Segnalante anonimo** effettuare segnalazioni in **buona fede**, ovvero sulla base della convinzione che quanto si afferma è vero (indipendentemente dal fatto che quanto riferito trovi poi corrispondenza negli approfondimenti che ne conseguono) e in linea con lo spirito della presente policy: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati alla segnalazione, non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni e/o azioni davanti all'Autorità Giudiziaria competente.

8. Gestione delle Segnalazioni

8.1 Canali e modalità di presentazione delle Segnalazioni

Il Segnalante può inviare una segnalazione (in forma identificata o in forma anonima) attraverso i **seguenti canali** (per maggiori indicazioni sulla procedura di invio delle segnalazioni, si rimanda all'Allegato 2):

- **in forma scritta**, sia con modalità analogiche, che con modalità informatiche, come meglio di seguito specificato:

modalità analogiche

in tali casi, anche in vista della protocollazione riservata della Segnalazione a cura del Gestore, è necessario che la Segnalazione venga inserita in **due buste chiuse**: la prima

con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (qualora il Segnalante voglia rivelare la sua identità); la seconda busta contenente la Segnalazione, in modo tale da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore della segnalazione. La Segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del Gestore.

Le buste dovranno essere inviate a mezzo racc a/r ai recapiti del Gestore, come sotto indicati.

modalità telematiche

Le Segnalazioni possono essere inviate via mail all'indirizzo: wb.vassilli@cervato.it

Nel caso in cui il Segnalante voglia rimanere anonimo la mail utilizzata dallo stesso per la Segnalazione non dovrà contenere alcun tipo di dato personale che possa rendere la persona identificabile. Tale indirizzo email è **di esclusiva titolarità e gestione del Gestore** utilizzando la piattaforma Google Workspace Enterprise Plus, caratterizzato da sistemi di crittografia S/MIME, controlli di gestione e conformità, Vault, DLP, sicurezza avanzata, le cui specifiche tecniche e certificazioni sono messe a disposizione su richiesta da parte del Gestore;

- **in forma orale**, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta.
- **linea telefonica** raggiungibile attraverso il numero telefonico del Gestore +39049714975. In tali casi il Segnalante dovrà indicare che intende fare una Segnalazione whistleblowing nei confronti della Società e dovrà chiedere di parlare direttamente con uno dei Soci del Gestore, all'uopo espressamente nominati autorizzati del trattamento.

In ogni caso, chi intende presentare una segnalazione deve specificare in modo chiaro che si tratta di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali Ritorsioni.

A prescindere dal canale scelto, la Segnalazione sarà trattata con sollecitudine, in modo

riservato e professionale.

8.2 Destinatari delle Segnalazioni

Indipendentemente dai canali utilizzati per le Segnalazioni, è previsto che le stesse vengano, in primo luogo, gestite da un **Gestore esterno, indipendente ed autonomo** ed in grado di offrire adeguate garanzie di riservatezza e protezione dei dati.

Il Gestore esterno è:

CERVATO LAW & BUSINESS S.T.A. S.R.L.

Galleria Europa n. 3 - 35137 Padova

telefono +39 049014975

email: wb.vassilli@cervato.it

Il Gestore esterno gestirà la Segnalazione nella persona di uno dei Soci all'uopo designato, ovvero l'Avv. Piergiovanni Cervato e l'Avv. Marta Calore.

8.3 Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto **diverso dal Gestore**, laddove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la Segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore esterno, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Si precisa, comunque, che una **Segnalazione** presentata ad un **soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing** anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita

per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

8.4 Presa in carico delle Segnalazioni

Il Gestore esterno che prende in carico le Segnalazioni:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

La Segnalazione viene annotata in un apposito **Registro delle Segnalazioni**, istituito in formato elettronico, accessibile solamente al Gestore.

8.5 Seguito delle Segnalazioni

Il Gestore effettuerà una preventiva analisi fattuale nonché una valutazione complessiva delle Segnalazioni. In particolare, un corretto Seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una **valutazione da parte del Gestore della sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione**, al fine di l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.

Il Gestore esterno curerà la linea di comunicazione con il Segnalante dando **conferma della ricezione della Segnalazione** e della sua presa in carico **entro 7 (sette) giorni lavorativi** dalla ricezione della Segnalazione medesima.

Nel caso in cui la Segnalazione pervenisse a mezzo posta ovvero con modalità telefoniche in forma anonima, tale comunicazione non potrà essere possibile salvo che il Segnalante comunichi al Gestore un dato di recapito cui poter essere contattato.

La **verifica di rilevanza** potrà comportare l'**eventuale necessità di richiedere chiarimenti o informazioni aggiuntive al Segnalante**, sempre in via strettamente riservata e attraverso il canale di comunicazione utilizzato per primo dal Segnalante, ovvero quello messo a disposizione del Gestore da parte dello stesso.

Ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della

segnalazione, **il Gestore esterno può:**

- **contattare il Segnalante**, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- **compiere un'audizione** di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- ove necessario, **acquisire atti e documenti** da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto;
- effettuare **ogni altra attività** ritenuta **opportuna** ai fini dell'accertamento della Segnalazione.

I componenti delle funzioni aziendali coinvolte nell'esame della Segnalazione sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è esposto il Gestore esterno.

Il Gestore esterno redige e custodisce i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte.

In caso di giudizio di non rilevanza o non procedibilità della Segnalazione (per i casi non sufficientemente supportati da prove, manifestamente infondati o relativi a comportamenti o fatti non rilevanti in relazione alla presente procedura), la stessa verrà **archiviata** e ne sarà data comunicazione al Segnalante.

Nel Registro delle Segnalazioni verranno annotate le motivazioni che hanno portato alla sua archiviazione.

In caso di **Segnalazioni manifestamente infondate o presentate in malafede**, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali il Presidente del C.d.A., di concerto con il Gestore e il RAM, prenderà i **necessari provvedimenti** ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle Segnalazioni infondate, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Non è prevista, invece, **alcuna azione o sanzione** nei confronti di coloro che dovessero **segnalare in buona fede** fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

La ritenuta rilevanza della Segnalazione comporterà il prosieguo della procedura di **Seguito**, come tale:

- la comunicazione della Segnalazione da parte del Gestore al responsabile

amministrativo (di seguito anche RAM);

- lo svolgimento di un'ulteriore verifica di procedibilità da parte del RAM previo confronto, ove necessario, con il Presidente del C.d.A., attraverso l'adozione di tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza o meno della stessa, nel rispetto della massima riservatezza e con l'applicazione delle dovute misure di sicurezza;
- anche in questa fase, sarà possibile la richiesta di chiarimenti o informazioni aggiuntive al Segnalante.
- il Gestore esterno coordina tale successiva attività di istruttoria e di trattazione della segnalazione ritenuta rilevante e procedibile, esaminando i fatti riferiti, i documenti eventualmente ricevuti e assumendo tutte le informazioni necessarie, eventualmente comunicando con il segnalante, ove possibile.

In ogni caso, entro il **termine di tre mesi**, verrà fornito un **riscontro** al Segnalante, ovvero una comunicazione delle informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Tale Riscontro può consistere:

- nella comunicazione dell'archiviazione;
- nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
- nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Laddove il suddetto Riscontro sia meramente interlocutorio essendo necessaria ulteriore attività, una volta terminata l'istruttoria, gli **esiti** dovranno **comunque** essere **comunicati alla persona Segnalante**.

8.6 Situazioni di conflitto di interessi

La gestione delle Segnalazioni viene affidata a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi.

Qualora la Segnalazione riguardi una notizia di comportamento scorretto o illecito riferibile al RAM o al Presidente del Cd.A., a tali soggetti interessati viene inibito l'accesso alla Segnalazione.

Tale **meccanismo di controllo**, volto ad impedire la gestione scorretta delle Segnalazioni, è **garantito dal Gestore esterno** che eviterà fin dall'inizio il coinvolgimento di quei soggetti in

posizione di conflitto di interessi.

In particolare:

- la Segnalazione relativa al responsabile amministrativo verrà indirizzata direttamente al Presidente del C.d.A.;
- la Segnalazione relativa al Presidente del C.d.A. verrà indirizzata al responsabile amministrativo;

Tali disposizioni si applicheranno anche nel caso in cui si verifichi un conflitto di interesse in una fase successiva al ricevimento della Segnalazione, con la sostituzione delle persone coinvolte nei rispettivi ruoli secondo le regole di cui sopra.

Tutte le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate senza esitazioni e riportate nel Registro delle Segnalazioni.

8.7 Chiusura dell'attività istruttoria

Al **termine dell'attività istruttoria**, il Gestore esterno predispone una **relazione sulle attività svolte** e sulla **valutazione finale** del caso, da condividersi con il RAM e con il Presidente del C.d.A.

Il Gestore provvederà inoltre a riportare nel Registro delle Segnalazioni l'esito dell'accertamento e l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalato, oltre che l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari a suo carico.

9. Tutela del Segnalante e del Segnalato

La Società **assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni** contenute nella Segnalazione **in tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte**, entro i limiti in cui le legislazioni locali applicabili tutelano l'anonimato e la riservatezza.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare **responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso**, salve le ulteriori responsabilità previste per legge.

È compito del Gestore esterno, nonché del responsabile amministrativo e del Presidente del C.d.A. garantire la riservatezza del soggetto Segnalante - nonché di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona Segnalante - sin

dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La divulgazione dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa **solo** qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari.

Della necessaria divulgazione, il Segnalante è informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini e procedimenti giudiziari.

L'**identità della persona Segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **non** possono essere **rivolate senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante** a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale?

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare?

- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la Segnalazione.

Si tutela la riservatezza del Segnalante anche quando la Segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi, per rivelare l'identità del Segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede **anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione**:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

10. Tutela del Segnalato e di altri soggetti

1. Riservatezza

La Società adotta le stesse **forme di tutela previste a garanzia della riservatezza** dell'identità del Segnalante **anche per il presunto responsabile** della condotta o della violazione, fatto salvo

ogni obbligo di legge che imponga di comunicare il nominativo del Segnalato (ad es. a fronte di richieste dell'Autorità giudiziaria nazionale).

La Società garantisce al **Segnalato il diritto di essere informato** (entro un ragionevole arco di tempo) sulle **accuse** e su **eventuali provvedimenti disciplinari** nei suoi confronti, nonché il diritto alla difesa.

La Società **garantisce altresì la riservatezza**:

- del **Facilitatore**, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- **delle persone** diverse dal Segnalato, ma **comunque implicate** in quanto menzionate nella Segnalazione o nella divulgazione pubblica (ad esempio alle persone indicate come testimoni).

La riservatezza del Facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione viene garantita **fino alla conclusione dei procedimenti** avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di **denuncia alle Autorità giudiziarie**.

2. Limitazioni di responsabilità

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione devono esservi fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la Segnalazione deve essere svolta nel rispetto delle condizioni previste.

Reati non configurabili se opera la scriminante nei casi di diffusione di informazioni

La responsabilità penale e ogni altra ulteriore responsabilità (civile, amministrativa, disciplinare) è **esclusa** nei casi di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto.

Si tratta, in particolare, del segreto d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt.

326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.). La scriminante, inoltre, opera anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Non vi rientrano, tuttavia, gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Modalità di accesso alle informazioni segnalate o ai documenti che le contengono

L'ente o la persona tutelata non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purchè tale acquisizione non costituisca di per sè un reato. L'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti deve quindi avvenire in modo lecito.

Condizioni perchè la scriminante operi anche nei casi di compimento di comportamenti, atti o omissioni

La scriminante opera con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere solo se collegati alla Segnalazione, de se sono strettamente necessari a rivelare la violazione. Affinchè le responsabilità non vengano in rilievo, quindi, deve, innanzitutto, aversi una stretta connessione tra la Segnalazione, con quanto compiuto o omesso. Inoltre, il compimento degli atti, comportamenti, omissioni deve essere strettamente necessario, e quindi non superfluo, perchè la violazione possa emergere.

In assenza di queste condizioni la responsabilità deve ritenersi non esclusa

11. Trattamento dei dati personali

Al fine di **garantire il diritto alla protezione dei dati personali** alle persone Segnalanti qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali avviene

in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

In particolare, a tali fini, si informa di quanto segue.

Le qualifiche dei soggetti che trattano i dati personali

Titolare del trattamento: è il soggetto titolare dei dati degli Interessati trattati, ovvero la Società Vassilli s.r.l.

Responsabile del trattamento: è il soggetto Gestore delle Segnalazioni, che tratta i dati per conto del Titolare del trattamento. A tale fine la Società ha stipulato un idoneo contratto di responsabile del trattamento dei dati con il Gestore per regolare il trattamento dei dati nell'ambito della presente procedura di whistleblowing;

Persone autorizzate: sono le persone espressamente designate dal Titolare o dai Responsabili del trattamento che agiscono sotto la loro rispettiva autorità, ai sensi dell'art. 29 GDPR. A tal fine, il Gestore esterno ha nominato autorizzati del trattamento dei dati i soci e il proprio personale dipendente, mentre la Società ha nominato autorizzati del trattamento in modo specifico il RAM, e il Presidente del C.d.A.

Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali

Il trattamento di tutti i dati personali nell'ambito del presente Regolamento e della procedura di whistleblowing avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- trattamento dei dati in modo **lecito, corretto e trasparente**;
- raccolta dei dati al solo fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni, Divulgazioni pubbliche o denunce (**limitazione della finalità**);
- garanzia che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati (**minimizzazione dei dati**);
- garanzia che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita (**esattezza**);
- conservazione dei dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il

tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (**limitazione della conservazione**);

- garanzia della sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali (**integrità, disponibilità e riservatezza**);
- divieto di tracciamento dei canali di Segnalazione.

Esercizio dei diritti da parte degli Interessati

La persona coinvolta o la persona menzionata nella Segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione, Divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - **i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati** (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

Dall'esercizio di tali diritti, infatti, potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona Segnalante.

In tali casi, al soggetto Segnalato o alla persona menzionata nella Segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del Trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali

L'informativa privacy è comunicata e pubblicata attraverso gli appositi canali di comunicazione utilizzati dalla Società.

12. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la **completa tracciabilità delle attività di accertamento** effettuate, il Gestore documenta le Segnalazioni ricevute nel Registro delle Segnalazioni, istituito in formato elettronico

e protetto da credenziali di autenticazione, accessibile al solo Gestore, attraverso il personale debitamente incaricato autorizzato del trattamento.

Le Segnalazioni, e la documentazione correlata, sono conservate dal Gestore all'interno dell'area dedicata e riservata alla Società, nello spazio di lavoro Google Workspace Enterprise Plus, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non saranno raccolti e conservati e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio.

I dati personali, eventualmente comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della Segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, decorsi i quali saranno cancellati, e fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso.

13. Il canale esterno di Segnalazione presso ANAC

Il Segnalante ha la possibilità di effettuare una Segnalazione attraverso un **canale esterno**.

A tal fine, **ANAC è il soggetto competente** ad attivare e gestire detto canale esterno garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni:

1) Se il canale interno obbligatorio

- non è attivo
- è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni.

2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito

3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna

- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
- questa potrebbe determinare rischio di ritorsione

4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Per una migliore descrizione di questo canale si rimanda all' Allegato 3.

14. Ritorsioni

Il Segnalante è tutelato da un **divieto di Ritorsione** nei suoi confronti.

La Ritorsione può configurarsi con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Necessità di un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

La ritorsione può essere anche tentata o minacciata. La ritorsione provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, sono considerate Ritorsioni:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione da Ritorsioni devono sussistere una serie di requisiti:

1. il Segnalante deve avere svolto la Segnalazione sulla base di una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
2. non sono sufficienti semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio;
3. la Segnalazione deve essere effettuata utilizzando i canali e secondo le modalità previste;
4. ci deve essere un rapporto di consequenzialità tra la Segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona Segnalante;

Nessuna rilevanza assumono **i motivi personali e specifici** che hanno indotto le persone a effettuare la Segnalazione.

In difetto di tali condizioni le Segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi Segnala. Analogamente, si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La protezione prevista in caso di Ritorsioni non trova applicazione nel caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto Segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

In ogni caso, laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al Segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente

la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la Segnalazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

I soggetti che ritengono di aver subito delle Ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, in conseguenza di una Segnalazione possono comunicare tale circostanza ad ANAC, attraverso il canale dedicato messo a disposizione della stessa.

Tra tali soggetti rientrano, oltre ai Segnalanti, i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro e anche i soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC.

Deve comunque esistere un nesso di consequenzialità tra la Segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona Segnalante, Denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una Ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

15. Revisione

La Società si riserva di aggiornare periodicamente il presente Regolamento, su base almeno annuale, rendendo noto tale aggiornamento nelle forme d'uso. La Società si riserva altresì di utilizzare quale canale di segnalazione informatica un apposito software dedicato.

16. Adozione, efficacia e pubblicità

Il presente Regolamento viene adottato dalla Società in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* e diviene efficace e vincolante per tutta la propria struttura organizzativa.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sottoscrizione del presente documento e potrà

essere successivamente modificato, ovvero integrato.

Il Regolamento è debitamente circolarizzato o comunque reso noto ai Lavoratori, nonché ai Terzi di interesse, nelle forme d'uso, per opportuna informazione, presa visione ed impegno alla sua osservanza.

Saonara - Villatora (PD),

Vassilli s.r.l.